

TRIBUNALE DI FORLÌ
LAVORO E PREVIDENZA
Causa n. 115/2022

Il giudice del lavoro,
a scioglimento della riserva assunta;
letti gli atti di causa, esaminati i documenti prodotti e viste le istanze
ed eccezioni delle parti;

ritenuto:

- che l'I.N.P.S., all'udienza del 28/09/2022, ha dichiarato di non avere ricevuto la notifica del ricorso introduttivo e che parte ricorrente, avendo omissso il deposito delle ricevute pec di avvenuta notificazione, ha provveduto, in pari data, alla relativa produzione;

- che l'I.N.P.S., costituitosi tardivamente con memoria depositata il 07/10/2022, ha chiesto di essere rimesso in termini, istanza reiterata alla successiva udienza del 12/10/2022;

- che parte ricorrente si è opposta alla rimessione in termini;

considerato:

- che dalle ricevute pec di accettazione e di consegna prodotte dal ricorrente il 28/09/2022 si evince che il ricorso introduttivo è stato regolarmente notificato in data 07/04/2022;

- che, tuttavia, l'I.N.P.S. ha prodotto comunicazione pec del 07/04/2022 dalla quale si evince che la Segreteria di Direzione di Sede ha informato tempestivamente il mittente/ricorrente dell'impossibilità di aprire i file allegati, in quanto illeggibili, invitando il mittente/ricorrente alla ritrasmissione;

- che il mittente/ricorrente non ha dato seguito alla superiore richiesta;

- che nella fattispecie non è possibile configurare inerzia da parte dell'Istituto, il quale si è attivato immediatamente, in un'ottica di collaborazione¹, ad informare il mittente/ricorrente della difficoltà di prendere visione degli allegati trasmessi via pec e ciò anche al fine di consentirgli la possibilità di ovviare a tale inconveniente;

- che, quindi, l'I.N.P.S. è decaduto dal compimento dei propri atti difensivi per causa ad esso non imputabile;

accoglie l'istanza di rimessione in termini avanzata dall'I.N.P.S. e **concede** all'Istituto termine fino al 22 marzo 2023 per integrare i propri scritti difensivi;

fissa, per la prosecuzione del giudizio, l'udienza del **03/05/2023, ore 11:15**;

manda alla Cancelleria di comunicare alle parti la presente ordinanza.

Forlì, 9/02/2023

Il giudice del lavoro

Dott. Luca Mascini

¹ Il "principio di collaborazione" è stato espresso dalla Corte di Cassazione con Sentenza n. 25819/2017 e n. 21560/2019.